

## **TRIBUNALE DI UDINE**

### **Sezione civile**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Alessandra Bottan	Presidente
dott. Gianfranco Pellizzoni	giudice rel.
dott. Mimma Grisafi	giudice

nel procedimento di concordato preventivo n. 5/08 promosso dalla società A, in liquidazione, dato atto che è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei creditori ammessi al voto *ex art. 177*, comma 1, L. fall.;

preso atto che nei termini di legge si è costituito un solo creditore dissenziente, rappresentato dalla B sas che ha proposto opposizione all'omologazione del concordato, sull'assunto che la proposta di concordato non era attuabile, dato che non si era tenuto conto del suo maggior credito;

considerato che, come riferisce il commissario giudiziale nel parere motivato depositato entro il termine stabilito dall'art. 180, comma 2, L. fall., il piano predisposto dalla società ricorrente appare rispettoso delle ragioni dei creditori e concretamente realizzabile;

considerato che la proposta opposizione appare infondata, atteso che si basa esclusivamente sulla circostanza che il credito

riconosciuto ai limitati fini della votazione e del calcolo delle maggioranze ammonta a € 200,00 ( in assenza di qualsiasi contestazione del creditore non presente in assemblea), mentre il creditore dissenziente ritiene che ammonti a € 4.908,63 ed ha promosso un apposito giudizio di accertamento davanti a questo Tribunale;

rilevato sotto tale profilo che non vi era stato alcun provvedimento del giudice delegato in assemblea, relativo all'eventuale ammissione o meno del maggior credito ( oggi fatto valere) in assenza di qualsiasi contestazione sul punto;

rilevato d'altro canto che tale ammissione parziale, ai soli fini della votazione, non pregiudica in alcun modo le ragioni del creditore ex art. 176, primo comma l. fall. ( in quanto in tutti i casi il creditore deve far valere ogni sua pretesa in sede di cognizione ordinaria) e che comunque tale aspetto non ha avuto alcuna influenza sulla formazione della maggioranza, trattandosi di ammissione che ha il limitato fine di consentire al creditore di partecipare alle votazioni e di considerare l'entità numerica del suo credito al fine del calcolo della maggioranza;

considerato inoltre che la C scarl ha dichiarato di garantire e manlevare la società in concordato da eventuali ulteriori pretese della B sas, con scrittura di data 12.11.2008;

ritenuto che la proposta appare conveniente per i creditori, alla luce del parere espresso dal commissario nella sua relazione, nonché delle somme liquide già versate a sue mani e delle garanzie allegate

in atti, che consentono l'adempimento della proposta così come formulata;

rilevato che la proposta concordataria prevede anche la cessione dei beni ai creditori,

#### OMOLOGA

il concordato proposto dalla società A SCARL in liquidazione

#### NOMINA

liquidatore, per ragioni di convenienza ed economia, lo stesso commissario giudiziale, dr. D;

designa i membri del comitato dei creditori come segue:

- 1E SPA           Presidente
- 2) F SCARL      membro
- 3) G SPA         membro;

#### **DISPONE LE SEGUENTI MODALITA' DI LIQUIDAZIONE:**

il liquidatore prenderà in consegna, al momento dell'accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, alla presenza del legale rappresentante della società, su apposito verbale da depositare in cancelleria;

lo stesso liquidatore, entro un mese dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco delle passività;

ogni TRE mesi il liquidatore predisporrà una relazione sullo stato della procedura, informando il giudice delegato delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento

dell'incarico; tale relazione dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata al comitato dei creditori, che potrà presentare osservazioni;

per le vendite di qualsiasi tipo, in esecuzione del piano proposto e per tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, in particolare per le transazioni, il liquidatore dovrà munirsi del parere del comitato dei creditori e del legale rappresentante della società, notiziando nel contempo il giudice delegato; nel caso di parere contrario, anche di uno solo dei suddetti soggetti, dovrà munirsi della autorizzazione del giudice delegato;

le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate sul conto corrente intestato all'ufficio concorsuale; i prelievi da siffatto conto potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore ed una copia dell'estratto conto bancario sarà trasmessa trimestralmente al presidente del comitato dei creditori ed al giudice delegato;

il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, con apposito piano di riparto e secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, sentito il parere del comitato dei creditori, notiziando, nel contempo, il giudice delegato;

i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati, dietro presentazione del titolo giustificativo del credito, mediante bonifico bancario, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti al giudice delegato;

esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione.

Dispone che il presente decreto sia comunicato alla società ricorrente e al commissario giudiziale, che provvederà a dare notizia ai creditori, nonché pubblicato e affisso a norma dell'art.17.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati o irreperibili, devono essere depositate nei modi che il giudice delegato si riserva di stabilire in uno con le modalità e le condizioni dello svincolo.

Udine Lì, 16.01.2009.

Il Presidente

A. Bottan

Il giudice est.

G.Pellizzoni